



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1881/K/969-MB/mm**

ROMA, Li **27 ottobre 2008**

OGGETTO: **Permessi per il lavoratore padre**

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con decisione 4293/2008, confermando una precedente sentenza del Tar della Toscana, ha stabilito che il lavoratore padre può fruire dei riposi giornalieri per allattamento se la madre non ne ha diritto in quanto casalinga.

La decisione, che ha effetto per il solo lavoratore interessato dalla vertenza, apre però una riflessione sull'applicazione delle disposizioni del DLgs 151/2001, in base al quale il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due ore di riposo durante la giornata.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha considerato favorevolmente la figura della casalinga come lavoratrice, permettendo al padre di beneficiare di permessi e ritenendo la madre, se pur non lavoratrice dipendente né autonoma, impegnata in attività che la distolgono dalle cure del neonato.

Ci auguriamo quindi che le successive interpretazioni siano in linea con quanto disposto dalla decisione citata e che il legislatore intervenga, in modo definitivo, in materia.

Sarà nostra cura segnalare alle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato l'opportunità di operare in tal senso.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE